

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2023
439/2023/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1266^a riunione del 3 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/GAS e il relativo Allegato A come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A come successivamente modificati e integrati (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2022, 679/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 679/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 207/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 207/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 (di seguito: determinazione DIEU 6/2022).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale dei misuratori disinstallati per l’effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, la determinazione DIEU 6/2022:
 - ha definito le modalità operative per la valorizzazione a fini tariffari dei misuratori disinstallati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;
 - ha individuato, nell’ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, una nuova categoria di cespiti a fini tariffari denominata “Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica *ex* decreto 93/17” (di seguito: Misuratori reinstallati >G6) che accoglie i costi riconosciuti a fini tariffari per i misuratori elettronici, tradizionali e dispositivi *add on* di classe superiore a G6 dismessi per l’effettuazione delle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17, in caso di successiva nuova installazione in altri punti di riconsegna;
- i tempi richiesti per gli adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS sono risultati superiori a quelli previsti, tali da divenire incompatibili con le tempistiche di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2022;
- nelle more dei suddetti adeguamenti tecnici, con la deliberazione 156/2023/R/GAS, l’Autorità ha rinviato a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe per gli anni 2021 e 2022 e, con la deliberazione 207/2023/R/GAS, ha previsto che per l’anno 2023 il riconoscimento dei costi di capitale per tale fattispecie di misuratori sia effettuato successivamente all’acquisizione dei dati relativi agli anni dati 2020-2022.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l’articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall’Autorità;
 - l’articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.3 della medesima RTDG sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- nei casi di unione/separazione di località tariffarie, in relazione all’applicazione delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 56 della RTDG:
 - gli attuali algoritmi di calcolo prevedono la determinazione del riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* considerando, però, esclusivamente i costi effettivi di investimento dichiarati dalle imprese, in luogo dell’applicazione della media ponderata prevista dal suddetto articolo 56 della RTDG;
 - con riferimento ai casi di unione di località, è possibile ricostruire la stratificazione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* da considerare ai fini del calcolo del costo *standard*, sommando i dati già comunicati per ciascun anno con riferimento alle singole località preesistenti all’unione;
 - nei casi di località sorte a seguito di processi di separazione di località preesistenti, invece, non sono disponibili i dati relativi alla ripartizione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* comunicati in ciascun anno con riferimento alla località preesistente alla separazione;
- nei casi riportati al precedente punto, con la deliberazione 156/2023/R/GAS l’Autorità ha previsto:
 - limitatamente ai casi di unione di località verificatisi nell’anno 2022, di sommare i dati relativi ai gruppi di misura e ai dispositivi *add on* comunicati per ciascun anno sulle località preesistenti all’unione;
 - con riferimento ai casi di unione di località antecedenti all’anno 2022, di rideterminare con successivo provvedimento le tariffe di riferimento degli anni dal 2014 al 2022, nelle more dell’implementazione delle relative modifiche alle procedure di calcolo;
 - con riferimento ai casi di separazione di località:
 - anche in considerazione della esiguità di tali casistiche, e della loro modesta rilevanza economica, al fine di non gravare le imprese di ulteriori adempimenti amministrativi, di adottare un criterio convenzionale di ripartizione dei gruppi di misura e dei dispositivi

add on nelle singole località sorte successivamente alla separazione che prevede:

- i. di individuare il costo effettivo unitario per misuratore, riferito a ciascuna classe di gruppi di misura e dispositivi *add on*, sulla base dei dati della località preesistente alla separazione;
 - ii. sulla base della ripartizione dei costi storici in ciascuna località sorta successivamente alla separazione, comunicati dalle imprese, di individuare il numero di gruppi di misura e dispositivi *add on* come rapporto tra il costo storico imputato a ciascuna località sorta successivamente alla separazione e il suddetto costo effettivo unitario come sopra definito;
 - iii. di applicare al numero di gruppi di misura così ottenuto le disposizioni di cui all'articolo 56 della RTDG per la valorizzazione dei nuovi investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- garantire le esigenze partecipative dei soggetti interessati, mediante lo svolgimento di un apposito incontro tecnico con le associazioni rappresentative degli stessi, nell'ambito del quale acquisire osservazioni e valutare eventuali soluzioni alternative;
 - nelle more dello svolgimento del suddetto tavolo tecnico, determinare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 sulla base degli attuali criteri di calcolo, rinviando a successivo provvedimento le rideterminazioni tariffarie per gli anni dal 2014 al 2022.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, comma 1, delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* individua gli obblighi di installazione e messa in servizio di misuratori elettronici secondo un programma temporale che prevede scadenze differenziate in funzione della classe di appartenenza dei suddetti misuratori; e che, con particolare riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore o uguale a G10, il suddetto articolo 10, comma 1, prevede il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
- l'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG prevede che l'aggiornamento delle componenti a copertura degli ammortamenti relativi al servizio di misura siano aggiornate, tra l'altro, escludendo le dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* nell'anno *t-1*, secondo le disposizioni dell'Articolo 57 della medesima RTDG, al fine di riconoscere in tariffa le relative quote di ammortamento residue;
- ai fini della determinazione del tasso di variazione di cui al citato articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG le imprese distributrici comunicano nell'ambito

della raccolta dati RAB GAS, nella colonna “*Punti di riconsegna tradizionali >G6*” sottostante all’etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*”, dismissioni in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

- nel corso dell’anno 2022, a seguito di verifiche, è emerso che alcune imprese distributrici hanno comunicato dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 per sostituzione con *smart meter*, effettuate successivamente al 31 dicembre 2018, ossia successivamente al termine ultimo previsto dalle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* per la completa sostituzione del parco relativo a tale classe di gruppi di misura;
- in proposito, con la deliberazione 679/2022/R/GAS, l’Autorità ha ritenuto opportuno, tra l’altro, rideterminare le tariffe di riferimento per il servizio di misura per gli anni 2020 e 2021 procedendo ad escludere d’ufficio dal riconoscimento delle quote di ammortamento residue le dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 effettuate negli anni dati 2019 e 2020, ad eccezione delle località interessate da processi di unione e/o separazione avvenute negli anni 2020 e 2021;
- nella raccolta dati RAB GAS, è stata inoltre inibita la possibilità di inserire i valori relativi alla fattispecie sopra rappresentata a partire dall’anno dati 2021.

CONSIDERATO CHE:

- in data 13 giugno 2023 si è svolto l’incontro tecnico previsto dalla deliberazione 156/2023/R/GAS; nel corso del suddetto incontro, oltre alle soluzioni convenzionali relative all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 56 della RTDG per le località tariffarie interessate da processi di unione/separazione, la Direzione Infrastrutture ha ritenuto opportuno estendere il confronto con le Associazioni intervenute, anche sugli argomenti di seguito riportati:
 - stratificazione del VIR in caso di passaggio a gestione d’ambito per il trattamento dei valori stratificati negativi completamente ammortizzati;
 - adempimenti relativi alla determinazione DIEU 6/2022 in merito alle modalità di compilazione delle maschere presenti nella raccolta dati RAB GAS;
 - rettifica delle dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici, effettuate successivamente al 2018, al fine di riallineare i dati comunicati dalle imprese con quelli utilizzati per il calcolo delle tariffe;
- in esito al suddetto incontro tecnico, dalle osservazioni formulate dalle Associazioni emerge quanto segue:
 - in merito alle disposizioni di cui all’articolo 56 della RTDG, per le località tariffarie interessate da operazioni di unione/separazione:
 - le Associazioni intervenute hanno sostanzialmente condiviso l’algoritmo procedurale prospettato dall’Autorità;

- è stato però richiesto da un'Associazione il riconoscimento, in caso di rideterminazione delle tariffe 2014-2022 a favore del distributore, dei relativi interessi con l'indicizzazione al tasso di remunerazione del capitale investito (WACC), giustificando tale richiesta con il differimento temporale dei relativi riconoscimenti che genererebbe un impatto finanziario per le imprese di distribuzione;
- con riferimento alla stratificazione del VIR in caso di passaggio a gestione d'ambito per il trattamento dei valori stratificati lordi negativi completamente ammortizzati, le Associazioni intervenute hanno sostanzialmente condiviso la soluzione indicata dall'Autorità;
- con riferimento agli adempimenti relativi alle dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici effettuate successivamente al 2018:
 - un soggetto partecipante non ha condiviso la decisione di rideterminare le tariffe di riferimento per il servizio di misura per gli anni 2020 e 2021, negando il riconoscimento in tariffa delle minusvalenze derivanti dalla sostituzione dei misuratori tradizionali di classe maggiore o uguale a G10 con contatori elettronici effettuate negli anni dati 2019 e 2020;
 - il medesimo soggetto ha contestato la richiesta di procedere alla cancellazione dei dati riferiti a dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con *smart meter* dichiarate per gli anni dati 2019 e 2020; tale attività determinerebbe un aggravio amministrativo in capo alle imprese di distribuzione, in ragione del fatto che le suddette dismissioni sono state già escluse dal calcolo dei recuperi delle minusvalenze;
- in relazione alla richiesta di riconoscimento degli interessi nei casi di rideterminazione delle tariffe, essa non può essere accolta per le seguenti ragioni:
 - il riconoscimento a favore delle imprese non è stato sino ad oggi né certo né determinato, e pertanto l'operatore non ha diritto ad alcun interesse;
 - le casistiche che ricadono nella fattispecie considerata, come visto sopra, sono molto limitate e hanno una rilevanza economica manifestamente inidonea a incidere sull'equilibrio finanziario degli operatori, tali da richiedere l'introduzione di meccanismi compensativi;
 - inoltre, in disparte il fatto che quanto sopra risulta di per sé sufficiente, può essere utile osservare anche, a livello generale e sistematico, la disciplina sulle rettifiche dei dati tariffari – alla quale può essere assimilata quella in esame (nella misura in cui introduce un criterio di calcolo per riconoscere a fini tariffari elementi in precedenza non considerati) – non contempla l'applicazione di interessi né a favore né a carico delle imprese (qualora si tratti, appunto, di conguagli a beneficio del cliente finale aventi a oggetto importi che non le sarebbero spettati in presenza di una corretta imputazione dei dati);
 - infine, in ogni caso, e sempre per completezza, si precisa che l'indicizzazione con un tasso assunto pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto

non trova alcun riscontro nell'attuale regolazione delle tariffe, atteso che l'applicazione di eventuali interessi è prevista:

- nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 48.8, ove la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione (articolo 48, comma 9, della RTDG);
- in caso di inottemperanza da parte degli esercenti dei termini di versamento in relazione ai meccanismi di perequazione, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dal comma 41.4 del TIT (articolo 48, comma 10, della RTDG), ossia pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

CONSIDERATO CHE:

- in data 28 giugno 2023 è stata aperta la raccolta RAB GAS per consentire:
 - l'inserimento del valore residuo dei Misuratori reinstallati >G6 per gli anni 2020 e 2021, secondo le modalità indicate dalla determinazione DIEU 6/2022;
 - la cancellazione delle stratificazioni riferite alle dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con *smart meter*, dichiarate per gli anni dati 2019 e 2020, con lo scopo di rendere coerenti i dati dichiarati dalle imprese con i risultati del calcolo tariffario per gli anni 2020 e 2021 con riferimento alle località oggetto di rideterminazione tariffaria avvenuta con la deliberazione 679/2022/R/GAS;
 - per le località interessate da processi di aggregazione e/o separazione avvenute nei medesimi anni dati 2019 e 2020, l'eventuale rettifica delle stratificazioni riferite a dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale G10 sostituiti con *smart meter* effettuate per gli anni dati 2019 e 2020, escludendo dalla dichiarazione le stratificazioni delle dismissioni a partire dall'anno dati 2019 compreso;
 - per le località interessate da processi di aggregazione e/o separazione intervenute nell'anno dati 2021, l'inserimento delle stratificazioni riferite a dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale G10 sostituiti con *smart meter* effettuate fino all'anno 2018 compreso;
 - la raccolta dati si è chiusa il 24 luglio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- in data 1 febbraio 2020 l'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d'ambito tariffario nell'ATEM Torino 2, a seguito di aggiudicazione della gara d'ambito;
- con riferimento alle località appartenenti all'ATEM Torino 2, che ricadono nella fattispecie prevista dall'articolo 23, comma 1, lettera a), della RTDG, per le quali il valore delle immobilizzazioni nette è stato calcolato sulla base del valore di rimborso e per le quali con deliberazione 679/2022/R/GAS sono state rideterminate, tra l'altro, le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, è emerso un errore materiale nella procedura di calcolo consistente nella mancata applicazione, per gli investimenti relativi all'attività di misura successivi all'anno 2019, delle modalità previste dall'articolo 56, comma 3, della RTDG 2020-2025.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni 2021 e 2022 sulla base dei dati comunicati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati;
- in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 56 della RTDG, per le località tariffarie interessate da operazioni di unione/separazione, rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni dal 2014 al 2022 applicando il criterio convenzionale illustrato nell'ambito dell'incontro tecnico del 13 giugno 2023;
- con riferimento agli adempimenti relativi alle dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici effettuate successivamente al 2018:
 - rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni 2020 e 2021 per le località interessate da processi di aggregazione e/o separazione avvenute nei medesimi anni dati 2019 e 2020 ed escluse dalla rideterminazione tariffaria di cui alla deliberazione 679/2022/R/GAS;
 - rideterminare le tariffe di riferimento per l'anno 2022 a seguito della comunicazione della stratificazione delle dismissioni dichiarate fino all'anno 2018 compreso, per le località interessate da operazioni di unione/separazione avvenuti nell'anno dati 2021;
 - con riferimento alle località oggetto di rideterminazione con la deliberazione 679/2022/R/GAS, confermare l'esclusione dal calcolo degli ammortamenti riconosciuti le dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 effettuate negli anni dati 2019 e 2020, e prevedere che le imprese procedano ad effettuare le opportune rettifiche dei dati presenti nel sistema di raccolta dati RAB GAS, al fine di renderli coerenti con quelli utilizzati ai fini del calcolo;
- con riferimento alle località appartenenti all'ATEM Torino 2, che ricadono nella fattispecie prevista dall'articolo 23, comma 1, lettera a), della RTDG,

rideterminare le tariffe di riferimento per l'anno 2021 considerando, per gli investimenti relativi all'attività di misura successivi all'anno 2019, le modalità previste dall'articolo 56, comma 3, della RTDG

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2014 al 2022, come riportati rispettivamente nelle Tablelle da 1 a 9c, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini